

**X COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO  
SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Memoria in relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge  
24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  
sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (AS.3110)**

Anigas, Associazione Nazionale Industriali Gas rappresenta e tutela le aziende del gas in Italia. Costituita nel 1946, e da allora aderente a Confindustria, Anigas riunisce le imprese che gestiscono le infrastrutture di stoccaggio, trasporto, distribuzione e rigassificazione di GNL e le aziende di vendita che operano sul mercato all'ingrosso, che forniscono direttamente i clienti finali e che svolgono attività di trading. Le imprese che aderiscono ad Anigas sono 73 e comprendono tanto i maggiori operatori italiani e stranieri quanto le aziende di medie e piccole dimensioni.

Desidero prima di tutto ringraziare la X Commissione del Senato per aver dato l'opportunità ad Anigas di partecipare alle audizioni che si svolgono nell'ambito dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto legge n. 1/2012. Si tratta di un'occasione importante per illustrare la posizione dell'industria del gas rispetto a un provvedimento legislativo che contiene rilevanti disposizioni destinate ai mercati energetici. Il segnale che Anigas porta in rappresentanza delle proprie aziende è di forte preoccupazione in relazione a quanto previsto dall'art. 13, che contiene misure volte a determinare una riduzione dei prezzi del gas naturale per i clienti vulnerabili, e dall'art. 14 sui costi di approvvigionamento.

**Considerazioni sull'art. 13**

***“Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili***

La norma introduce modifiche alle modalità di aggiornamento dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale e prevede un meccanismo di indicizzazione che abbia come riferimento anche i valori dei mercati europei. Tali modifiche dovrebbero applicarsi a partire dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del decreto legge e hanno l'obiettivo di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili ai valori europei.

La disposizione, come esplicitato in ambito di art. 13, si pone con la finalità “di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili (...) ai valori europei”.


Come noto le condizioni economiche di fornitura del gas ai clienti tutelati (fra i quali le famiglie) sono regolate dalla Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).

Una analisi dei confronti internazionali mostra che il disequilibrio fra prezzi italiani del gas e prezzi europei del gas per i clienti domestici dipende esclusivamente dall’elevata tassazione presente in Italia. Tassazione che rappresenta il 34,75% del prezzo pagato dalle famiglie per la fornitura di gas (cfr. aggiornamento delle condizioni di fornitura per il mercato tutelato per il 1° trimestre 2012 – fonte AEEG).

Come ben rappresentano le fonti ufficiali (dati Eurostat e AEEG), il prezzo italiano del gas per i clienti domestici, al netto delle tasse, risulta allineato, se non addirittura competitivo, rispetto ai principali paesi europei. Il grafico evidenzia che il prezzo del gas in Italia risulta più competitivo che in Francia, allineato ai prezzi spagnoli ed è solo leggermente più elevato di quelli tedeschi.


E’ quindi immediatamente da sottolineare che il decreto si inserisce in un contesto di allineamento competitivo del prezzo italiano, al netto delle imposte (IVA, accise e addizionale regionale), rispetto ai prezzi europei: le famiglie italiane non pagano il gas di più delle famiglie francesi, tedesche e spagnole, mentre sulle famiglie italiane grava una fiscalità sul gas molto più pesante che quella dei principali paesi europei.

Si sottolinea infine che il confronto, correttamente, va effettuato fra mercati strutturalmente comparabili; in particolare la struttura di approvvigionamento del Regno Unito (fondata ancora per più del 50% su produzione interna) rende i confronti con questo paese non significativi.



\*classe consumo equivalente circa 500 5000 mc

fonte: elaborazione Anigas dati Eurostat



\*classe consumo equivalente circa 500 5000 mc

fonte: elaborazione Anigas dati Eurostat

La legge 481/1995 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) il compito di determinare le tariffe. Successivi e ripetuti interventi normativi attribuiscono alla stessa Autorità il compito di fissare i prezzi di riferimento per il mercato tutelato: da ultimo, proprio il decreto legislativo 93/2011 entrato in vigore sei mesi fa, che recepisce il Terzo Pacchetto Energia in Italia.

Nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge, l'Autorità ha già più volte verificato le condizioni di approvvigionamento del gas in Italia, proprio con la finalità di legare le tariffe alle effettive condizioni di approvvigionamento del settore.

L'attuale sistema di regolazione dei prezzi di riferimento per il mercato tutelato prevede che la componente a copertura della materia prima sia aggiornata in base ai valori dei contratti di approvvigionamento di lungo termine che prevedono clausole *take or pay*. Su questa struttura interviene l'articolo 13 del decreto.

AEEG aveva fondato, correttamente, il legame fra componente materia prima nelle tariffe e contratti di approvvigionamento di lungo termine *Take or pay* stante quanto rilevato in ambito delle proprie indagini: *"i contratti di approvvigionamento che hanno a riferimento prezzi spot del gas naturale costituiscono, in ogni caso, una percentuale molto limitata del portafoglio complessivo dei principali shipper del gas fornito ai clienti oggetto di tutela; percentuale che è inferiore al 3% se si considerano gli operatori di maggiori dimensioni"* (AEEG, DCO 5/10).

Nel momento in cui è entrato in vigore il decreto legge in esame, era in corso l'attività di consultazione (DCO AEEG 47/11) destinata a rivedere le modalità di aggiornamento del Corrispettivi per la Commercializzazione all'Ingrosso (CCI). Il Regolatore stava quindi intervenendo sulla revisione delle condizioni economiche di fornitura della materia prima per il servizio di tutela, prevedendo un graduale processo di introduzione

di un peso nelle tariffe ai clienti domestici dei prezzi dei mercati spot di breve termine; AEEG aveva appena posto in consultazione l'introduzione di un riferimento ai prezzi di cui al mercato del bilanciamento italiano.

Ora, con l'art. 13, il Governo viene ad esercitare la funzione di determinare le modalità di aggiornamento dei prezzi, prevedendo i criteri cui dovrebbe attenersi l'Autorità nell'introdurre progressivamente il riferimento a prezzi europei.

L'indipendenza – che è il principio su cui si fonda l'istituzione delle Autorità, cosiddette appunto indipendenti, tra cui quella per l'energia elettrica e il gas – richiede che sia l'Autorità stessa a determinare i criteri per l'aggiornamento dei prezzi, è quindi da tutelare un principio di equilibrio fra istanze di indirizzo e competenze di determinazione.

Con l'art. 13 inoltre il Governo è intervenuto nel momento in cui l'Autorità stava per chiudere il procedimento per la revisione dei criteri di aggiornamento dei prezzi (la consultazione è scaduta il 30 gennaio scorso), vincolando l'Autorità a rivedere parzialmente i propri orientamenti. Il messaggio che ricevono gli operatori rischia di essere quello di un contesto connotato da incertezza e instabilità, elementi non gestibili in un mercato regolato.

L'articolo 13 mira alla progressiva e graduale introduzione di elementi derivanti dalle quotazioni dei mercati spot europei (hub internazionali) nella componente a copertura dei costi di approvvigionamento nelle tariffe per le famiglie: in particolare ad AEEG si chiede di introdurre *“progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato (...) i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei”*, in particolare TTF (mercato olandese) e Zeebrugge (hub del Belgio).

In questo contesto di sostanziale allineamento del prezzo del gas italiano alle famiglie rispetto ai prezzi dei principali paesi europei (al netto delle tasse) un processo di prudente e graduale introduzione delle quotazioni dei mercati spot europei può essere percorso (ed era stato avviato anche da AEEG); tuttavia la riforma del processo di determinazione dei costi di approvvigionamento del gas naturale, non può prescindere dalla salvaguardia del ruolo strategico dei contratti di lungo termine per la sicurezza degli approvvigionamenti del sistema nazionale.

In particolare, proprio in considerazione delle necessarie tutele accordate dal quadro normativo ai clienti domestici, è fondamentale ribadire e tutelare il ruolo fondamentale dei contratti di lungo termine con clausola *take or pay* per la sicurezza, continuità e stabilità della fornitura alle famiglie, soprattutto in un contesto di “emergenza” come quello che si sta vivendo in questi giorni.

Ciò per di più in un contesto di sostanziale continuità della struttura di approvvigionamento in Italia per il servizio alla clientela civile basata proprio sui contratti di approvvigionamento di lungo termine con clausole *take or pay*. A ciò si aggiunga che l'art. 13 prevede modifiche al sistema di aggiornamento dei prezzi che

rischiano di compromettere l'equilibrio economico e finanziario dei soggetti approvvigionatori di questa fascia di clientela.

E' quindi fondamentale che la normativa, nell'introdurre con la necessaria gradualità elementi di mercato nelle condizioni economiche alle famiglie, riconosca il valore fondamentale dei contratti di lungo termine e garantisca due punti:

1. l'aderenza rispetto all'effettiva evoluzione della struttura di approvvigionamento per il mercato tutelato, struttura ad oggi caratterizzata in misura preponderante da contratti di lungo termine con clausole di T.O.P. (contratti che, da soli, costituiscono il riferimento in fatto di sicurezza, continuità e stabilità delle condizioni di fornitura per il mercato sottoposto a tutela di prezzo, in particolare, quello delle famiglie);
2. la necessaria coerenza rispetto al livello comparativo dei prezzi per le famiglie rilevati nei principali e comparabili mercati europei.

La fornitura ai clienti tutelati è garantita dai contratti *long term* e l'attuale meccanismo di aggiornamento del corrispettivo è coerente con la struttura dell'approvvigionamento di tale fascia di clientela.

Si consideri che – analizzando la struttura dei contratti in essere al 2010 (cfr. Relazione annuale AEEG per il 2011) – l'86% ha una durata superiore a 10 anni. Il 63,4% dei contratti supera i 20 anni e ben il 34,5% va oltre i 30 anni. L'approvvigionamento del mercato italiano si regge sui contratti *long term*.

Per questo motivo, l'introduzione di un diverso riferimento per l'aggiornamento dei prezzi deve tenere conto del panorama contrattuale su cui viene ad incidere, per garantire condizioni di mercato competitive per le aziende. In tal caso l'art. 13 introdurrebbe quale riferimento sia pur graduale le quotazioni dei mercati spot europei, ossia dei valori di contratti che, sulla base di dati raccolti da AEEG, rappresentano un percentuale inferiore al 3% rispetto al portafoglio dei contratti di approvvigionamento che garantiscono la fornitura dei clienti vulnerabili. Viene quindi di fatto alterato l'equilibrio che si fonda sull'aderenza tra i criteri di aggiornamento dei prezzi alle famiglie e i valori dei contratti di approvvigionamento che garantiscono la fornitura alle stesse.

Le misure previste hanno il dichiarato obiettivo generale di allineare i prezzi del gas ai valori rilevabili sul mercato europeo. I mercati di riferimento individuati sono caratterizzati dalla volatilità e sono quindi in controtendenza rispetto all'esigenza di sicurezza e continuità degli approvvigionamenti che caratterizza un paese come l'Italia, fortemente dipendente dagli approvvigionamenti esteri, non essendo un paese produttore.

I contratti in essere al 2010 – come risulta dalla Relazione Annuale AEEG già citata – hanno una durata residua superiore a 10 anni per il 51%. Nel complesso, i contratti con

durata residua superiore a 5 anni rappresentano l'81% della totalità. Anche se l'art. 13 prevede un'applicazione graduale, questa non è sufficiente a garantire la competitività degli operatori, se si considerano gli ostacoli alla rinegoziazione dei suddetti contratti.

Le rinegoziazioni dei contratti di lungo termine con i grandi produttori internazionali sono peraltro in corso da anni e le aziende stanno facendo tutti gli sforzi possibili, ricorrendo anche agli arbitrati internazionali. Le modifiche introdotte dall'art. 13 rischiano di vanificare tali sforzi.

Si ritiene quindi essenziale che l'introduzione di nuovi elementi di mercato avvenga compatibilmente con la necessità di salvaguardare le dinamiche competitive e quindi prevedendo un sistema che incentivi la rinegoziazione dei contratti di lungo termine, nella prospettiva di conservare la continuità e la sicurezza della fornitura.

Le nuove modalità di aggiornamento del corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento vengono inoltre ad incidere direttamente sui contratti di acquisto del gas che il venditore al dettaglio stipula con il proprio grossista, introducendo un diverso sistema di aggiornamento dei prezzi di riferimento.

Tali contratti, per la quasi totalità, hanno la durata di un anno che, come noto, per il settore gas coincide con il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 settembre (c.d. anno termico). Si tratta di contratti che, anche in ragione della loro breve durata, solitamente non prevedono clausole che consentono l'aggiornamento del prezzo in corso di durata e che gli operatori negoziano soprattutto alla luce delle previsioni effettuate sulla base del meccanismo di aggiornamento dei prezzi fissato dall'Autorità.

L'art. 13 introduce delle modifiche a tale meccanismo a partire dall'inizio del primo trimestre successivo a quello di entrata in vigore del dispositivo (1° aprile 2012) e quindi a contratti ancora in corso, senza possibilità di rinegoziazione. L'applicazione dell'art. 13 dal 1° ottobre consentirebbe invece di recepire le nuove modalità di aggiornamento del corrispettivo variabile in occasione della stipula o del rinnovo dei contratti che avranno validità nell'anno termico successivo.

Si tratta di una questione che assume particolare rilevanza, specialmente sotto il profilo del *modus operandi* del legislatore. In un mercato come quello della vendita del gas naturale – che, ancorché libero, conserva delle aree di tutela con un prezzo regolato (clienti vulnerabili) – presupposto essenziale per le aziende, e per i clienti da esse serviti, è la stabilità delle regole di riferimento. Tanto la regolazione quanto, a maggior ragione, la legislazione su cui si fonda devono assicurare un grado di certezza che consenta alle imprese di muoversi sul mercato con un rischio sostenibile. Rispetto alla situazione in esame, i venditori che stipulano i contratti di approvvigionamento gestiscono l'alea legata alle fluttuazioni delle variabili da cui dipende l'aggiornamento dei prezzi. Se, nella piena vigenza dei contratti stipulati, viene addirittura modificato il meccanismo di aggiornamento, la conseguenza è che gli operatori non possono più fare affidamento su regole prefissate a livello legislativo e regolatorio e vengono a sopportare un'incertezza non più compatibile con il corretto funzionamento di un'economia di mercato, ovvero con la salvaguardia del principio di economicità della fornitura ai clienti del settore gas.

Si ricorda che la stessa Autorità aveva già avviato nel 2011 un processo di revisione delle modalità di aggiornamento del corrispettivo in oggetto, prevedendo la decorrenza di tale revisione ad ottobre 2012 in considerazione delle modalità di funzionamento del mercato del gas.

Infine, se le modifiche introdotte dall'art.13 avessero decorrenza corrispondente all'inizio dell'anno termico garantirebbero comunque ai clienti finali di godere degli effetti della revisione a partire da ottobre, vale a dire prima dell'inizio della stagione invernale in cui si concentra la maggior parte dei consumi domestici.

### **Proposte di emendamento**

Alla luce delle considerazioni qui esposte, si formulano le seguenti proposte di emendamento all'art. 13, comma 1:

- sostituire le parole *“A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto”* con *“Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;
- sostituire le parole *“i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130”* con *“l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas può fare riferimento ad eventuali altri indici di prezzo rappresentativi del mercato italiano, salvaguardando la coerenza dei corrispettivi tariffari con i valori dei contratti di approvvigionamento di gas naturale di lungo termine con clausole di take or pay, per garantire la continuità, la stabilità e la sicurezza degli approvvigionamenti per i clienti vulnerabili”*.

### **Considerazioni sull'art. 14**

#### **“Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese”**

Si pone infine l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge. L'obiettivo della disposizione è quello di ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese, riconoscendo loro un accesso diretto alla capacità di stoccaggio che si libererebbe attraverso una ridefinizione delle modalità di calcolo degli obblighi di modulazione e rideterminando i volumi di stoccaggio strategico. Ciò al fine di consentire alle imprese di poter disporre di servizi integrati di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale.

Lo stoccaggio strategico (5,1 miliardi di metri cubi che vengono tenuti stoccati per esigenze di sicurezza) è importante per la sicurezza del sistema. Per questo motivo la rideterminazione del volume di stoccaggio strategico deve essere effettuata con

prudenza in coerenza con la salvaguardia della sicurezza del sistema. Appare inoltre necessario, al fine di evitare distorsioni del mercato fra operatori, che la cessione dei volumi di gas in stoccaggio strategico resisi eventualmente disponibili a seguito delle rideterminazioni suddette, debba avvenire a valore di mercato, sia pur secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Si evidenzia inoltre che gli obblighi di modulazione determinati in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 sono a tutela della sicurezza e continuità della fornitura al mercato delle famiglie. Anche in questo caso la rideterminazione deve bilanciare con estrema prudenza la messa a disposizione di nuova capacità di stoccaggio per le imprese, con la tutela della fornitura alle famiglie anche in caso di inverno rigido.